

ARMI ED ARMERIA

Titolo I - ARMI

ART. 1 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1 - In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 01.03.1987 N° 145 l'arma da difesa personale, in dotazione agli addetti con qualifica di Agente di P.S., è la pistola semiautomatica, in calibro 9x21 mm IMI, munita di caricatore bifilare da almeno 13 colpi. Per lo svolgimento dei compiti d'istituto gli appartenenti al Corpo utilizzano, durante il servizio, le seguenti armi:

- a) fucile a canna liscia nei tipi classificati come armi comuni dalla L. n. 110/75 così come modificata dalla L. n. 452/82 ("modifiche alla ... per quanto riguarda le Classi 3, 4, e 15 del Catalogo nazionale) e da questa ricomprese nelle Classi 3 e 4 del Catalogo nazionale delle armi comuni;
- b) carabina a canna rigata nei tipi e nei calibri ricompresi tra quelli catalogati, in base alla L. n. 110/75, nelle Classi 5, 6, e 7 del Catalogo nazionale delle armi comuni.

2 - Possono inoltre utilizzare, in rapporto con i servizi veterinari delle AUSL :

- fucile con proiettili a narcotico (catalogati dalla L. n. 110/75 nella Classe 13 del Catalogo nazionale delle armi comuni) come previsto dall' art. 27 della L. 157/92.

3 - Tutte le armi sopraindicate potranno essere dotate, se necessario, di dispositivi di puntamento ottici od elettro-ottici e di dispositivi di illuminazione del bersaglio.

ART. 2 - ASSEGNAZIONE ARMI E MUNIZIONAMENTO

1 - Le armi assegnabili in via continuativa sono la pistola da difesa personale ed il fucile a canna liscia.

2 - Di volta in volta, sulla base delle esigenze di servizio e della disponibilità, verranno assegnate temporaneamente le altre armi previste all'art. 1, comma 1 lettera b) e comma 2.

3 - A tutti gli appartenenti al Corpo con funzioni di P.S. sono assegnati due caricatori per l'armamento della pistola per difesa personale completi di munizioni e le munizioni per l'armamento del fucile a canna liscia cal. 12.

4 - Le munizioni per le altre armi saranno fornite di volta in volta, in relazione alle previste esigenze di servizio, dall'addetto responsabile all'armeria.

5 - Le munizioni in dotazione e quelle in deposito saranno sostituite a spese e cura dell'Amministrazione Provinciale.

6 - E' fatto obbligo agli agenti di giustificare e comunicare al Comandante il numero dei colpi in qualunque circostanza esplosi dalle armi d'ordinanza nonché la motivazione dell'utilizzo di dette munizioni.

ART. 3 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1 - Il personale del Corpo, quando indossa l'uniforme, porta l'arma da difesa personale al fianco con fondina esterna e il caricatore di riserva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 04.03.1987 n. 145.

2 - A tutto il personale del Corpo è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione.

3 - Il personale del Corpo, autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l'arma da difesa personale in modo non visibile.

4 - Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

ART. 4 - CONSEGNA E RITIRO DELLE ARMI

1 - Il Presidente della Provincia assegnerà la pistola per difesa personale e il fucile a canna ad anima liscia in via continuativa agli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con provvedimento nominale scritto che costituisce parte integrante e sostanziale del tesserino di identificazione.

2 - Il consegnatario dell'armeria assegnerà agli addetti del Corpo, di volta in volta, per lo svolgimento dei servizi d'istituto le altre armi previste all'art. 1, comma 2.

3 - L'Agente al quale è assegnata l'arma in via continuativa avrà cura di mantenerla in perfetta efficienza e funzionalità con materiale di manutenzione fornito dall'Amministrazione.

4 - Qualora venga a mancare il riconoscimento di Agente di pubblica sicurezza il Presidente della Provincia sospende l'autorizzazione al porto dell'arma in via continuativa.

5 - All'Istruttore Agente che è stato oggetto di tale sospensione è fatto obbligo di restituire immediatamente l'arma corredata delle relative munizioni al consegnatario dell'armeria.

6 - L'Agente cui è assegnata l'arma in via permanente deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

7 - Il personale che, pur mantenendo la qualifica di Pubblica Sicurezza, è temporaneamente comandato in servizi che non riguardano compiti d'istituto della Polizia Provinciale deve obbligatoriamente restituire per tutto il periodo del comando le armi in dotazione corredate delle relative munizioni al consegnatario dell'armeria.

ART. 5 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1 - Il Comandante, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, comunicherà le intervenute variazioni del numero degli addetti con qualifica di Agente di pubblica sicurezza al Prefetto.

2 - Il Comandante dovrà comunicare al Signor Presidente della Provincia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il numero delle armi in dotazione al Corpo e le intervenute variazioni perché emetta lo specifico provvedimento di assegnazione e/o variazione e le comunicazioni d'obbligo al Prefetto ed al Questore.

ART. 6 - ARMI E MEZZI SEQUESTRATI

1 - Le armi e le munizioni e quant'altro sia oggetto di sequestro devono essere tempestivamente collocate nell'armadio o camera blindata dell'ufficio distaccato di zona o del

Comando o nell' armeria del Corpo.

La collocazione deve essere annotata sul registro di cui all'art. 16, punto e) del presente Regolamento.

ART. 7 - ADDESTRAMENTO

1 - Tutti gli appartenenti al Corpo che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza saranno iscritti ai sensi della Legge n. 286 del 28 maggio 1981, ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale e frequenteranno ogni anno i prescritti corsi di esercitazioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione, nonché un corso supplementare avanzato le cui modalità saranno definite con le sezioni di Tiro a Segno convenzionate. La Provincia di Bologna curerà inoltre, tramite opportune convenzioni con le sezioni del T.S.N., l'addestramento degli appartenenti al Corpo che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza all'utilizzo delle armi lunghe in dotazione.

Titolo II - ARMERIA

ART. 8 - ARMERIA DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

1 - E' istituita l'armeria¹ del Corpo presso la sede ed i locali come individuati dal dirigente della struttura su proposta del Comandante. Lo stesso nomina su proposta del Comandante il consegnatario delle armi nelle forme e nei modi di cui al D.M. 4.3.1987 n. 145.

2 - E' compito del Comandante controllare periodicamente che il consegnatario dell'armeria curi la perfetta tenuta dell'armeria e il registro di carico delle armi nonché garantire l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nelle vigenti leggi di tutela della sicurezza.

ART. 9 - COMPITI DEL CONSEGNETARIO DELL'ARMERIA

1 - Il consegnatario dell'armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui affidate;

¹ Attualmente l'armeria è istituita presso la sede di Via Zamboni 13 con delibera di Giunta n. 1012 del 30.10.1995 adottata sulla base del previgente regolamento di polizia provinciale

- b) la effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni in armeria da chiunque effettuate;
- e) la predisposizione degli atti di assegnazione delle armi;
- f) le assegnazioni temporanee delle armi disposte dal Comandante.

2 - Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso inoltra rapporto per ogni irregolarità o necessità